

**CITTA' DI MANIAGO
PROVINCIA DI PORDENONE**

**Regolamento comunale per il funzionamento del servizio integrato dei
nidi d'infanzia**

Adottato con deliberazione consiliare n. del 52 del 30 Maggio 2008

Articolo 1 Oggetto del regolamento.

Il presente Regolamento, adottato ai sensi della legge regionale 18/08/2005, n. 20 "Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia", ha per oggetto il servizio integrato dei nidi di infanzia che comprende il nido comunale ed i nidi convenzionati.

Il servizio integrato dei nidi di infanzia forma il sistema educativo integrato territoriale dei servizi per la prima infanzia su cui il Comune interviene con i compiti e le attività di cui all'articolo 10 della legge regione n. 20/2005.

Articolo 2 Finalità.

Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico che accoglie i bambini e le bambine in età compresa tra i tre mesi e i tre anni concorrendo alla loro crescita e formazione nel quadro di una politica della prima infanzia e nel rispetto della propria identità individuale, culturale e religiosa.

Gli obiettivi e le caratteristiche del nido d'infanzia sono:

- Offrire opportunità di formazione, socializzazione e cura per il raggiungimento del benessere psicofisico e dell'armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali dei bambini;
- Sostiene le capacità educative dei genitori e favorisce la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro;
- Concorre alla prevenzione delle situazioni di svantaggio psicofisico e sociale e contribuisce a integrare le differenze ambientali e socio-culturali.

Articolo 3 Convenzioni con nidi privati e del privato sociale.

L'Amministrazione comunale può stipulare convenzioni con i nidi di infanzia privati senza fini di lucro, del privato sociale, degli organismi di cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e delle organizzazioni di volontariato solo ed esclusivamente autorizzati al funzionamento ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 20/2005. Successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione degli articoli 13 e 20 della L.R. n. 20/2005 nonché dell'articolo 33 della L.R. n. 6/2006, in materia di accreditamento, i nidi del privato sociale o privati che intendono accedere al rapporto di convenzione dovranno essere in possesso dell'ulteriore requisito dell'avvenuto accreditamento a cura del Comune nel cui territorio sono ubicati.

La convenzione con i nidi d'infanzia privati che intendono riservare una quota di posti ai bambini inseriti nella graduatoria predisposta dal Comune dovrà uniformarsi alle seguenti linee guida:

- La durata della convenzione dovrà coprire un periodo pari ad almeno tre anni di attività educativa;

- La perdita dei requisiti di funzionamento e poi accreditamento durante il periodo di durata della convenzione costituiscono causa di risoluzione della convenzione;
- Il gestore del nido privato è tenuto all'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento nelle parti relative all'organizzazione del servizio, alle modalità di erogazione dello stesso ed ai relativi standard di qualità;
- Dovranno essere indicati in convenzione i limiti numerici dei bambini provenienti dalla graduatoria comunale che possono accedere al nido durante ognuno degli anni di durata della convenzione;
- Il gestore del nido privato dovrà osservare il divieto di applicare ai propri utenti privati tariffe ingiustificatamente basse in rapporto al costo di gestione indicato in convenzione;
- Dovrà essere assicurata l'erogazione di un servizio con un calendario di apertura annuale ed un orario settimanale e giornaliero di funzionamento di durata non inferiore a quella garantita dal nido comunale;
- Dovranno essere previsti e disciplinati obblighi di copertura assicurativa a carico del gestore del nido analoghi a quelli adempiuti dal Comune per il proprio nido;
- Dovrà essere disciplinata una specifica attività di verifica da parte dell'Amministrazione comunale sull'erogazione del servizio, sul rispetto degli standard di qualità richiesti e sull'osservanza di quanto previsto in convenzione;
- Dovranno essere previste e disciplinate le diverse forme di partecipazione del nido privato alle attività comuni a tutti gli utenti del sistema dei nidi di infanzia (inserimento dei genitori negli organismi di partecipazione, servizi di assistenza e consulenza pediatrica e psicopedagogia, progetti di continuità nido-scuola dell'infanzia, ecc.).

Le famiglie dei bambini accolti nei nidi di infanzia privati convenzionati corrispondono al gestore una retta mensile identica alla tariffa che avrebbero pagato se fossero stati inseriti nel nido comunale. L'Amministrazione comunale si obbliga a versare al gestore una somma corrispondente alla differenza fra il costo medio di gestione del posto/bambino indicato in convenzione e la retta che il gestore ha incassato direttamente dall'utente.

Articolo 4

Autorizzazione al funzionamento dei servizi del sistema integrato.

L'autorizzazione al funzionamento dei servizi del sistema educativo integrato nel territorio comunale è rilasciata dal Comune sulla base dei requisiti previsti dall'articolo 18 della L.R. n. 20/2005 e delle disposizioni contenute nei regolamenti regionali di attuazione.

Le attività di verifica, vigilanza e controllo dirette ad accertare la sussistenza dei requisiti necessari per il funzionamento dei servizi ai fini del rilascio dell'autorizzazione e la permanenza degli stessi durante il periodo di durata dell'autorizzazione, sono esercitate dai Comuni in forma associata presenti negli ambiti distrettuali di competenza in conformità a quanto previsto dalla L.R. n. 6/2006.

Articolo 5

Accreditamento.

Nelle more dell'emanazione dei regolamenti attuativi di cui all'articolo 20 della L.R. n. 20/2005 e dell'articolo 33 della L.R. n. 6/2006, l'Amministrazione comunale attribuisce, ai soli fini del convenzionamento, il titolo di struttura accreditata ai sensi delle precitate norme esclusivamente ai nidi di infanzia che soddisfano le seguenti condizioni:

- Possesso di un Progetto dell'Offerta Educativa, reso noto agli utenti, nel quale vengono esplicitati i diversi aspetti che caratterizzano il profilo pedagogico del servizio: obiettivi, metodi educativi, stile educativo, personalizzazione interventi educativi, tempi e modi di ambientamento, gestione routines, programmazione didattica annuale, attività e strumenti di osservazione e di documentazione, strumenti e metodologie di valutazione e di verifica, tempi da dedicare alle attività di programmazione, documentazione e valutazione.
- Programma qualificato (annuale o pluriennale) di formazione ed aggiornamento di tutto il personale del nido;
- Impegno in materia di adesione al sistema educativo territoriale integrato dei servizi per la prima infanzia (partecipazione agli organismo di promozione, funzionamento e controllo del sistema educativo integrato, accordi per la formazione del personale, coordinamento delle attività, ecc.).

Articolo 6 Requisiti per l'accoglimento.

Per l'accoglimento dei bambini nei nidi di infanzia sono prescritti i seguenti requisiti:

- Età compresa fra i tre mesi e i tre anni;
- Residenza nel Comune di Maniago o attività lavorativa di almeno uno dei genitori a Maniago.

Vengono equiparati ai residenti i bambini di fatto dimoranti nel Comune di Maniago per documentabili ragioni di lavoro, di studio o altro dei genitori qualora il comune di residenza sia al di fuori della Provincia di Pordenone; gli stranieri o apolidi di fatto dimoranti con i genitori nel Comune ed in possesso di regolare permesso di soggiorno; i residenti in altri comuni convenzionati con il Comune di Maniago.

Eventuali menomazioni fisiche o psichiche, situazioni di disabilità, situazioni familiari o ambientali emarginanti non possono costituire limite al diritto soggettivo del bambino all'accesso al servizio.

Articolo 7 Domande per l'accoglimento.

Le domande per l'accoglimento ai nidi di infanzia, sottoscritte dai genitori o da chi ne fa le veci e corredate dall'idonea documentazione atta a comprovare la sussistenza delle condizioni che consentono di ottenere il punteggio per la formazione delle graduatorie per l'ammissione, devono essere presentate dal 1 febbraio al 30 aprile di ciascun anno. La domanda può essere presentata anche nel caso in cui il bambino non sia ancora nato purché sia corredata di un

certificato di gravidanza dal quale risulti che la data presumibile del parto sia comunque anteriore al 31 maggio dello stesso anno.

Le domande presentate fuori termine saranno tenute in considerazione nel solo caso in cui le graduatorie risultino esaurite.

Nella domanda deve essere specificato il nido o i nidi per i quali si chiede l'iscrizione.

I bambini già frequentanti si intendono già iscritti negli anni scolastici successivi.

Per l'anno 2008 le domande devono essere presentate dal 9 al 27 giugno.

Articolo 8 **Criteri e graduatorie di ammissione.**

Le domande di ammissione sono accolte ed i bambini ammessi ai nidi di infanzia secondo l'ordine di priorità risultante da ciascuna delle tre graduatorie di cui al presente articolo, formate rispettivamente con riferimento ai bambini piccoli, medi e grandi. Ai fini della formazione delle graduatorie per piccolo, medio e grande si intende il bambino che alla data del 1° settembre raggiunga rispettivamente un'età compresa fra i 3 mesi e i 12 mesi, tra i 12 mesi e 1 giorno e i 20 mesi e fra i 20 mesi e 1 giorno e i 36 mesi.

Le graduatorie di ammissione sono suddivise in due parti. La prima parte è costituita dall'elenco dei bambini ammessi al servizio con priorità assoluta rispetto a tutti gli altri in quanto trattasi di bambini:

- portatori di deficit (art. 12 L. 104/92 e DPR n. 224 - 24.02.1996) debitamente dichiarato dai competenti Servizi Sanitari;
- figli di carcerate, ristretti in carcere con la madre;
- appartenenti a nucleo familiare in estrema difficoltà nell'esercizio della sua funzione assistenziale ed educativa perché uno o entrambi i genitori sono affetti da gravi malattie o sono disabili e necessitano di continua assistenza, certificata dai Servizi Sanitari;
- appartenenti ad un nucleo familiare in cui i genitori versano in una situazione di notevole difficoltà nell'esercizio delle loro funzioni a causa di carenze particolarmente gravi sul piano relazionale ed affettivo, ovvero a causa dell'esistenza di particolari problemi di ordine sanitario, psicologico o sociale, in entrambi i casi segnalati dai competenti Servizi;

La seconda parte è costituita dall'elenco dei bambini da ammettere al servizio esclusivamente secondo l'ordine di collocazione nelle graduatorie stesse che risulta dal punteggio complessivo ottenuto da ciascun richiedente sommando i punteggi ad esso attribuiti in conseguenza dell'applicazione dei criteri di valutazione delle condizioni di cui allega tabella annessa al presente regolamento.

A parità di punteggio, l'ordine di priorità è determinato dalla data di presentazione della domanda al protocollo generale del Comune.

A graduatorie approvate, l'inserimento nei nidi di un numero di bambini corrispondente al numero dei posti disponibili in ciascuno di essi avverrà nel

rispetto delle graduatorie stesse in base all'ordine di preferenza espresso dai richiedenti.

Al fine di evitare l'assegnazione a nidi diversi di due fratelli gemelli i genitori che lo desiderano autorizzeranno gli uffici a collocare, ove possibile, i bambini al nido in cui esista posto disponibile per entrambi. Nel caso non sia possibile quanto sopra e la famiglia non voglia inserire i bambini in nidi diversi, il bambino non ammesso sarà collocato in graduatoria di attesa nel nido dove è entrato il fratello gemello.

In via del tutto eccezionale potranno essere ammessi, con apposito provvedimento del Responsabile di Posizione Organizzativa, bambini non inseriti in graduatoria in casi di urgente, gravissima e documentabile necessità, anche in deroga alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 9 Comunicazione dell'accoglimento.

Degli accoglimenti è data comunicazione scritta alle famiglie interessate mediante raccomandata A.R.; le famiglie dovranno confermare l'accettazione del posto entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'accoglimento. La mancata conferma entro i sette giorni viene considerata rinuncia al servizio a tutti gli effetti ed il nominativo del bambino depennato dalla graduatoria.

Articolo 10 Calendario ed orario di apertura.

Il servizio di nido d'infanzia è in funzione durante l'anno per un periodo di durata complessiva pari almeno a 42 settimane con inizio e termine fissati di regola rispettivamente il 1° settembre e il 15 luglio, con l'esclusione:

- delle giornate di sabato e di quelle festive;
- del periodo dal 24 dicembre al 6 gennaio compresi;
- del periodo dal giovedì antecedente la Pasqua al mercoledì successivo compresi.

Nella settimana immediatamente successiva a quella di chiusura del nido (luglio) e nella settimana immediatamente precedente a quella di riapertura, i nidi d'infanzia sono in funzione per lo svolgimento di attività integrative ed organizzative (verifica, valutazione, programmazione attività educative, riorganizzazione del servizio, ecc.).

L'orario giornaliero di apertura dei nidi d'infanzia è compreso di regola da un minimo di 5 ore ad un massimo di 10 ore.

Gli orari di apertura dei singoli nidi e le fasce orarie di frequenza in essi attivate sono definiti di anno in anno tenendo conto delle esigenze complessive degli utenti (già frequentanti ed ammessi per la prima volta) e delle risorse umane disponibili, nel contesto del piano organizzativo annuale del servizio nido, da adottarsi con provvedimento del Responsabile di Posizione Organizzativa di regola entro il mese di agosto sulla base dell'indirizzo espresso dalla Giunta e nel

rispetto dei vincoli fissati dal contratto regionale di lavoro per il comparto enti locali. I programmi annuali delle attività educative e didattiche dei singoli nidi sono formulati ed attuati in coerenza con l'anzidetto piano organizzativo annuale.

Per ragioni di stabilità organizzativa e regolarità nell'erogazione del servizio, il passaggio, durante l'anno di permanenza del bambino al nido, ad una fascia oraria di frequenza diversa da quella frequentata, sarà consentito all'utente che ne faccia richiesta solo per gravi e giustificati motivi da documentare adeguatamente. La predetta limitazione non opera nel periodo iniziale di inserimento del bambino nell'ambiente del nido.

Articolo 11 Frequenza.

Gli inserimenti a inizio anno scolastico non possono protrarsi di norma oltre il mese di settembre. Dopo la comunicazione di accettazione del posto al nido di infanzia la famiglia, in accordo con il gruppo di operatori della struttura di appartenenza, fissa la data di inizio dell'inserimento del bambino. A decorrere da tale data il bambino viene considerato frequentante a tutti gli effetti.

L'assenza del bambino dal nido d'infanzia dovrà essere giustificata dai genitori.

La mancata frequenza non giustificata protratta per più di dieci giorni lavorativi consecutivi, darà luogo al provvedimento di sostituzione con il bambino avente diritto secondo graduatoria.

Analogo provvedimento verrà adottato in caso di frequenza non superiore a cinque giorni complessivi su un periodo continuativo di 45 giorni lavorativi.

I genitori sono tenuti ad osservare le disposizioni stabilite dalle locali autorità sanitarie e dallo stesso Comune in materia di sospensione temporanea della frequenza e di riammissione al nido del minore in occasione di malattie di quest'ultimo, con particolare riferimento a quelle a carattere infettivo o contagioso.

I bambini frequentanti che compiono tre anni hanno diritto al posto fino al termine dell'anno di attività.

Articolo 12 Retta.

Le famiglie degli utenti partecipano alle spese di funzionamento dei servizi di nido d'infanzia mediante il pagamento di una tariffa in quote mensili il cui importo è annualmente determinato dalla Giunta Comunale.

La tariffazione dovrà differenziarsi in relazione alle condizioni economiche delle famiglie, misurate mediante la certificazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), sulla base di criteri di equità e tutela delle fasce sociali più deboli.

Il sistema tariffario potrà prevedere agevolazioni o riduzioni per le famiglie nel caso di più fratelli che frequentino contemporaneamente i servizi di nido, nel caso di assenze prolungate giustificate del bambino dal servizio e in caso di consistente variazione diminutiva, improvvisa ed imprevista, del reddito percepito dal nucleo familiare a causa di eventi straordinari.

I genitori che intendono fruire di una tariffa ridotta rispetto a quella massima sono tenuti a presentare la certificazione ISEE entro il 31 luglio di ogni anno di frequenza. Nel primo anno di frequenza del servizio i genitori sono tenuti a presentare la suddetta certificazione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione al servizio. In mancanza della certificazione ISEE l'utente è tenuto a versare la tariffa nella misura massima prevista.

In caso di assenza per malattia di durata superiore ai dieci giorni e giustificata da apposita certificazione medica la retta è ridotta, per ogni giornata di assenza, nella misura di un ventiduesimo dell'ammontare mensile stabilito.

Nel caso di sospensione del servizio per ragioni imputabili all'Amministrazione Comunale, le giornate di frequenza non fruibili verranno defalcate dalla retta.

Articolo 13 Pagamento della retta.

Il pagamento della retta di frequenza dovrà essere effettuato entro il termine massimo dei 30 giorni successivi alla data di emissione della fattura.

In caso di mancato pagamento della retta, l'utente verrà considerato moroso e verrà attivata la procedura di recupero del credito prevista del Regolamento comunale di contabilità, con applicazione dei relativi interessi di mora.

Il reiterato inadempimento dell'obbligo di versare la retta mensile, comprovato dal mancato versamento di due rette mensili entro i termini prescritti comporta l'emissione di un avviso contenente il termine perentorio di 15 giorni entro cui provvedere al pagamento, da inviarsi all'utente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con analogo mezzo di notifica. Dalla mancata regolarizzazione della posizione debitoria entro il suddetto termine, consegue la cessazione per inadempienza contrattuale del rapporto instaurato con l'utente all'atto dell'ammissione del minore al nido e quindi dell'obbligo assunto dall'Amministrazione di assicurare al bambino stesso la fruizione del servizio.

Articolo 14 Progetto pedagogico-educativo.

Il nido d'infanzia è un ambiente educativo intenzionale che esige scelte consapevoli in merito all'organizzazione del servizio e alla definizione dei percorsi educativi da proporre ai bambini. Tali scelte sono contenute nel progetto pedagogico-organizzativo del servizio integrato dei nidi d'infanzia che si esplicita attraverso:

- il documento di programmazione educativa ed organizzativa del servizio;

- il progetto dell'offerta educativa di ciascun nido d'infanzia.

Il documento di programmazione si riferisce al complesso dei servizi di nido erogati dal Comune (compresi i nidi convenzionati), fissa le linee guida per l'organizzazione e l'erogazione dei servizi e per la progettazione e realizzazione delle attività educative e didattiche in ciascun anno di attività ed è elaborato in coerenza con i vincoli definiti nel piano organizzativo annuale del servizio adottato con provvedimento del responsabile di Posizione Organizzativa entro il mese di agosto nell'osservanza:

- delle linee di indirizzo contenute nella relazione previsionale e programmatica relativa al medesimo anno;
- delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia, compreso il presente regolamento e la Carta dei Servizi;
- degli eventuali vincoli fissati dal contratto regionale di lavoro del comparto enti locali (con esclusivo riferimento ai nidi d'infanzia gestiti da personale comunale).

Il progetto dell'offerta educativa individua i contenuti specifici del progetto educativo e didattico di ciascun nido nell'anno di attività e mira all'obiettivo di favorire lo sviluppo armonico e integrato delle potenzialità del bambino, prevedendo un costante adeguamento delle attività ai ritmi di crescita e di maturazione dei singoli bambini e individuando ed organizzando le occasioni/opportunità e gli strumenti più adatti al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

I documenti di cui al presente articolo sono ritenuti indispensabili al fine di garantire:

- il pieno coinvolgimento degli operatori e delle famiglie nelle attività di programmazione dei servizi e nelle relative scelte organizzative, educative e didattiche;
- la migliore qualificazione possibile dei programmi di attività;
- la trasparenza dei rapporti con le famiglie fruitrici del servizio;
- la documentazione, anno dopo anno, dei percorsi compiuti dal servizio dei nidi d'infanzia del Comune e dai singoli nidi e, quindi, la costruzione della memoria storica del servizio stesso;
- la messa in rete dei servizi (rete dei nidi comunali, rete dei nidi convenzionati, rete dei nidi comunali e convenzionati, accordi di collaborazione educativa tra le suddette reti e la rete dei nidi privati, ecc.);
- la costante costruzione dell'identità del singolo nido d'infanzia unita alla costante ricerca di un rapporto di cooperazione attiva fra le diverse identità dei nidi in modo che le stesse diversità costituiscano una ricchezza per il servizio nel suo complesso.

Articolo 15 **Servizio di supporto specialistico.**

Il servizio integrato di nido d'infanzia al fine di mantenere elevato il suo standard di qualità si avvale con continuità di servizi di consulenza ed assistenza qualificati e competenti negli ambiti pediatrico, psicopedagogico e della mediazione linguistica e culturale. Al competente specialista possono essere affidate anche

funzioni di coordinamento pedagogico da espletarsi per tutti i nidi appartenenti al servizio integrato.

Articolo 16. Informazione e partecipazione delle famiglie.

L'informazione e la trasparenza in merito all'organizzazione e alla gestione del servizio sono garantite nelle seguenti forme e attraverso i seguenti strumenti:

- pubblicazione e diffusione del progetto di offerta educativa relativa al servizio integrato di nido d'infanzia nel suo insieme e per singolo nido;
- utilizzo ampio, corretto e tempestivo dell'Albo di Nido;
- consegna all'utente all'atto dell'ammissione al nido, del presente regolamento, della Carta dei Servizi, delle regole tariffarie, del menù osservato, delle disposizioni in materia di allontanamento e riammissione del bambino al nido in caso di malattia, della documentazione informativa specifica relativa al nido frequentato;
- incontri periodici con le famiglie per sezioni e per gruppi di attività e incontri a carattere individuale.

La partecipazione delle famiglie alla gestione del servizio e alle attività di nido è garantita mediante il coinvolgimento delle stesse nella realizzazione delle attività previste dal progetto dell'offerta educativa e mediante l'attività e i compiti svolti dagli organismi di partecipazione previsti dal presente regolamento (Assemblea dei Genitori e Commissione Nidi).

Articolo 17. Collegamento con gli altri servizi e con le scuole dell'infanzia.

Il Comune favorisce il collegamento permanente del servizio di nido d'infanzia con i servizi socio-assistenziali, i servizi sanitari e gli altri servizi educativi presenti nel territorio comunale mediante l'istituzione di organismi di coordinamento e di verifica congiunta delle azioni e degli interventi attuati da ciascun servizio nell'ambito della rispettiva sfera di competenza, nonché mediante l'elaborazione e la realizzazione dei progetti comuni su specifici aspetti del servizio, volti ad elevare, nell'interesse del bambino della qualità del servizio stesso i livelli di integrazione e di cooperazione tra i servizi di nido e gli altri servizi.

Il Comune promuove l'adozione e l'attivazione di un Protocollo d'Intesa tra il servizio integrato dei nidi d'infanzia e le scuole statali e paritarie dell'infanzia, al fine di elaborare e realizzare progetti di continuità educativa con criteri di progressiva estensione degli stessi a tutto il territorio cittadino e a tutte le scuole d'infanzia e di continuo miglioramento qualitativo dei risultati attesi.

Articolo 18 Compiti specifici del personale educativo.

Compatibilmente alle previsioni normative contenute nella normativa contrattuale, gli operatori del nido d'infanzia svolgono i compiti specificati nei successivi commi.

Al coordinatore – responsabile sono assegnati i seguenti compiti:

- sovrintendere, nell'osservanza degli indirizzi dell'Amministrazione comunale e delle direttive del Responsabile di Posizione organizzativa comunale competente, all'organizzazione ed all'erogazione del servizio nella struttura a cui è preposto;
- sovrintendere a tutte le attività di cura ed educazione dei bambini nel nido, con costante attenzione al perseguimento degli obiettivi dell'armonico sviluppo psico-fisico e della socializzazione dei bambini frequentanti, nonché dell'integrazione dell'azione educativa delle rispettive famiglie, avvalendosi della consulenza ed assistenza dei servizi specialistici disponibili nel nido, nel servizio di appartenenza o nell'Amministrazione Comunale;
- sovrintendere alle attività del personale del nido preposto alle funzioni educative e di cura ed ai servizi ausiliari, fermo restando che il personale di cucina, con riferimento al processo di produzione e distribuzione dei pasti ed all'osservanza della procedure di autocontrollo igienico, risponde del suo operato esclusivamente al competente servizio di ristorazione scolastica;
- coordinare le attività di programmazione educativa e didattica provvedendo alla formulazione, con il concorso di tutto il personale del nido, del progetto dell'offerta educativa ed all'attuazione di quest'ultimo durante l'anno di attività;
- esercitare un'azione di raccordo con l'ente gestore per gli aspetti amministrativi ed organizzativi generali del servizio reso all'utenza del nido, al fine di assicurare il buon funzionamento sia in relazione alla qualità dell'intervento educativo, sia in relazione ai criteri dell'economicità, dell'efficacia e dell'efficienza;
- curare il buon andamento delle seguenti attività:
- organizzazione e funzionamento del "collettivo del nido";
- organizzazione delle attività di documentazione, verifica e valutazione interne al nido;
- gestione delle relazioni del personale educativo assegnato al nido con le famiglie e con i servizi specialistici;
- organizzazione delle attività di verifica del livello di condivisione tra gli operatori del progetto educativo, delle regole del servizio e dell'idea di bambino;
- promozione di un'efficace integrazione delle diverse professionalità presenti nel nido rispetto al progetto educativo e ai piani di attività;
- coordinare lo svolgimento delle attività di formazione ed aggiornamento professionale del personale della struttura a cui è preposto;
- svolgere attività di informazione sul servizio erogato nella struttura sia in favore dell'utenza interessata alla fruizione del servizio in visita presso il nido, sia in favore del territorio e delle famiglie, nell'ambito delle iniziative assunte dall'Amministrazione per far conoscere i servizi di nido d'infanzia;
- esercitare un'azione di raccordo, limitatamente al nido di competenza, con le autorità scolastiche per gli aspetti relativi alla continuità educativa nido-materna e con gli altri servizi per l'infanzia;

- assistere ai lavori degli organismi di partecipazione previsti dal presente Regolamento, esercitandovi i compiti in esso stabiliti;

All'educatore sono assegnati i seguenti compiti:

- attendere in collaborazione con il coordinatore – responsabile del nido d'infanzia, al regolare funzionamento di tutti i servizi;
- favorire il regolare sviluppo psicofisico dei bambini facenti parte del gruppo o squadra affidati nel corso dell'anno di attività, con particolare riguardo ai processi cognitivi ed educativi tipici di questa fascia d'età, alla socializzazione con i coetanei e con il mondo degli adulti, all'attività ludica –ricreativa ed in generale al benessere dei suddetti bambini nel nido, avvalendosi della consulenza ed assistenza dei servizi pediatrico e psicopedagogico attivati dall'Amministrazione;
- essere responsabile del gruppo di bambini affidato, curandone l'incolumità, l'igiene personale e l'alimentazione sulla base delle tabelle dietetiche predisposte dall'Azienda per i Servizi Sanitari ed essere altresì responsabile dell'attuazione dei progetti e delle attività educative e didattiche ad essi rivolte;
- tenere i necessari contatti con la famiglia del bambino, curando ogni utile e reciproca informazione ai fini della continuità del processo formativo ed educativo del minore;
- informare tempestivamente le famiglie di qualsiasi indisposizione o malanno fisico accorso al bambino durante la permanenza al nido.

Il personale educativo, al fine di assicurare il soddisfacimento ottimale delle esigenze connesse allo sviluppo del minore, ricerca ed attua gli stili di lavoro, i metodi ed i processi educativi più idonei rispetto all'identità individuale di ciascun bambino, al suo contesto socio-familiare e ai bisogni che il bambino stesso esprime durante il periodo di permanenza al nido.

Articolo 19 **Compiti specifici del personale addetto ai servizi generali.**

Il personale addetto ai servizi generali concorre al perseguimento del fine educativo e di cura, assicurando lo svolgimento delle mansioni di seguito specificate.

Compiti del responsabile di mensa (cuoca):

- garantisce l'igienicità e la correttezza dell'intero processo produttivo, dal ricevimento delle derrate alla somministrazione dei pasti;
- garantisce l'applicazione delle procedure di autocontrollo igienico;
- è responsabile della gestione del personale che opera nella cucina e ne dirige le operazioni;
- è responsabile della funzionalità delle apparecchiature e degli arredi di cucina;
- è responsabile del controllo delle merci in arrivo e del loro corretto immagazzinamento e conservazione;
- provvede alla preparazione dei pasti, secondo i menu' e coordina le operazioni di porzionatura e distribuzione dei pasti;

- coordina le operazioni di pulizia.

Compiti del restante personale addetto ai servizi generali:

- curare la corretta applicazione delle procedure volte al mantenimento dell'ordine e dell'igiene dei locali, dei materiali in dotazione al nido e del guardaroba e del buon andamento delle attività di stireria, lavanderia e confezionamento di semplici articoli di teleria, ove presenti;
- svolgere mansioni ausiliarie relative al processo di produzione e distribuzione dei pasti (qualora operi nelle cucine) con particolare riferimento a quelle inerenti allo scodellamento e alla pulizia dei locali, arredi ed attrezzature;
- collaborare con il personale educatore nell'attuazione dei progetti e delle attività educative e didattiche entro i limiti delle competenze specifiche proprie di ciascuna delle figure professionali incluse nell'ambito dei servizi generali.

L'Amministrazione comunale si riserva, valutata l'economicità di gestione, di gestire una parte dei servizi generali mediante affidamento degli stessi a imprese specializzate idonee a garantirne l'espletamento secondo gli standard di qualità definiti dall'Amministrazione.

Articolo 20 **Esperienze di aggiornamento e corsi di formazione.**

L'Amministrazione comunale, in armonia con la vigente normativa, dispone annualmente la partecipazione del personale ad esperienze di aggiornamento ed ai corsi di formazione, riqualificazione ed aggiornamento promossi e/o organizzati dal Comune stesso, dalla Regione o da altri enti pubblici e privati.

Articolo 21 **Alimentazione.**

Il momento del pasto assume importante valenza educativa.

Il menù adottato dai nidi è approvato dalla locale azienda per i servizi sanitari. Esso è strutturato in modo da garantire ai bambini ed alle bambine un'alimentazione equilibrata e completa sotto il profilo nutrizionale e varia sotto il profilo del gusto, nel rispetto della stagionalità dei prodotti.

Le famiglie possono richiedere per i propri figli la somministrazione di diete speciali per rispondere alle esigenze nutrizionali di bambini che presentino certificati problemi di alimentazione o esigenze collegate alle convinzioni religiose delle famiglie.

Articolo 22 **Organismi collegiali.**

I nidi di infanzia rispettano e valorizzano il ruolo educativo attivo proprio delle famiglie e garantiscono ad esse la massima informazione sul progetto educativo e sulla gestione del servizio attraverso i seguenti organismi collegiali:

- Commissione Nidi;
- Assemblea dei genitori.

Articolo 23 Commissione Nidi.

La Commissione Nidi è un organismo rappresentativo dell'utenza, dal personale di servizio e dell'Amministrazione che esercita funzioni consultive e propositive degli standard di qualifica.

Essa è composta:

- Da tre membri eletti dal Consiglio comunale di cui uno di minoranza;
- Da rappresentanti di genitori nel numero di tre per ogni nido.

Funge da segretario della Commissione senza diritto di voto uno dei coordinatori responsabili di nido. La nomina del segretario spetta al dirigente competente alla gestione del servizio dei nidi di infanzia.

I rappresentanti del Consiglio comunali restano in carica per la durata dello stesso organo e in regime di prorogatio sino alla nomina del nuovo Consiglio comunale.

I rappresentanti dei genitori restano in carica per un anno e comunque decadono automaticamente dalla carica nel momento in cui il loro bambino cessa di frequentare il nido.

La Commissione Nidi elegge annualmente il Presidente nel proprio seno.

Le funzioni dei componenti sono onorarie e non danno diritto ad alcun compenso.

La Commissione Nidi può formulare pareri e proposte su qualunque aspetto inerente all'organizzazione e alla gestione del servizio di nido.

La Commissione Nidi si riunisce presso una sede comunale . la convocazione viene disposta tramite comunicazione scritta, recante l'indicazione dell'ordine del giorno, da inviarsi a tutti i componenti almeno tre giorni prima.

La Commissione potrà validamente deliberare se siano presenti la metà più uno dei suoi componenti e le relative decisioni dovranno essere adottate a maggioranza.

Di ogni adunanza sarà redatto verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, sarà trasmesso in copia al competente servizio.

Articolo 24 Assemblea dei genitori.

L'assemblea dei genitori di ciascun nido è convocata all'inizio dell'anno scolastico ad iniziativa del coordinatore del nido, per l'illustrazione dei programmi e dell'attività del nido, per la nomina dei genitori a membri della Commissione Nidi e per l'esame degli indirizzi organizzativi e pedagogici che saranno seguiti nell'organizzazione del servizio.

L'Assemblea può essere convocata su richiesta dell'Amministrazione, del Presidente della Commissione Nidi, del coordinatore di nido ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo dei genitori del nido.

L'Assemblea può formulare, a maggioranza dei presenti, proposte che la Commissione Nidi è tenuta ad esaminare.

L'Assemblea si svolge presso il Nido, è presieduta dal Presidente della Commissione Nidi o da altro componente della stessa da lui delegato per l'occasione, assistito dal coordinatore del Nido con funzioni di segretario e sarà convocata mediante avviso da affiggersi all'albo del nido.

Di ogni adunanza sarà redatto apposito verbale da inviarsi al competente servizio.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea entrambi i genitori o chi ne fa le veci, con diritto di un solo voto per ogni nucleo familiare.

Articolo 25. Norme di rinvio.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nella L.R. n. 20/2005 e nei regolamenti attuativi della stessa.

Sono abrogati tutti gli atti precedenti aventi natura regolamentare che siano in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

Articolo 26 Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell'intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.

TABELLA DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DI AMMISSIONE AI NIDI DI INFANZIA.

Condizioni di difficoltà del nucleo familiare	Max punti 38
Mancanza nel nucleo familiare di entrambi i genitori	25 punti
Nucleo familiare incompleto in cui manchi realmente la figura paterna o materna (decesso, carcere, emigrazione, separazione legale, divorzio, ragazza madre/padre, provvedimento del Tribunale di affidamento del figlio/i ad un solo genitore) In nessuno di questi casi deve esserci convivenza a qualsiasi titolo con altra persona.	22 punti
Presenza di un figlio da 0 a 6 anni	8 punti
Presenza di un figlio da 7 a 14 anni	4 punti
Presenza di due o più figli fino ai 14 anni	12 punti
Disagio abitativo per dimensioni ridotte dell'abitazione (superficie utile dell'abitazione pari o inferiore a mq 12 per numero dei componenti del nucleo familiare)	4 punti

Le condizioni di difficoltà del nucleo familiare devono essere documentate con autocertificazione verificabile dall'ufficio.

Condizione di lavoro	Max punti 42
Fino a 18 ore settimanali	7 punti
Da 18 a 30 ore settimanali	15 punti
Oltre le 30 ore settimanali	19 punti
Entrambi i genitori lavorano ed uno di essi svolge il suo lavoro in tutto o in parte in orario notturno (22.00 - 6.00)	2 punti
Assenza dal nucleo familiare di un genitore per motivi di lavoro o di studio per almeno 6 mesi anche non consecutivi in un anno)	2 punti

L'orario di lavoro deve essere documentato mediante dichiarazione del datore di lavoro privato o mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà. Il punteggio viene attribuito ad ogni genitore.

Isee del nucleo familiare	Max Punti 12
Da 0 a € 6.499,00	12 punti
Da € 6.500,00 a € 11.999,00	8 punti
Da € 12.000,00 a € 27.214,00	4 punti

Altre condizioni	Max punti 8
Inserimento nella lista di attesa relativa all'anno precedente	6 punti
Anzianità di residenza del nucleo familiare nel comune di Maniago o in comune convenzionato	2 punti